458. 3 377 3

DICHIARAZIONE DEL RE, E SENTENZA *DELLA CORTE* DEL PARLAMENTO

Estratta dai Registri del Medesimo del dì *6.* Agosto *1761.*

Tradotto dal Francese sull' impressione di

PARIGI per G. Simon Stampatore del Parlamento, nella strada dell'Arpa all'Ercole 1761.

Si vende in Venezia da Giuseppe Bettinelli
Con Licenza de' Superiori.

1872

 378

DICHIARAZIONE
DEL RE,

Che ordina, che in ſei meſi per perentoria dilazione i Superiori di ognuna delle Caſe della Società dei Geſuiti ſaranno obbligati di rimettere alla Cancelleria del Conſiglio i Titoli dei loro ſtabilimenti in Francia.

Scritta da Verſailles li 2. Agoſto 1761.

LUigi per la grazia di Dio Re di Francia, e di Navarra: Ai noſtri amati, e fedeli Conſiglieri le genti, che tengono la noſtra Corte del Parlamento in Parigi. SALUTE. Allorchè noi facemmo rimettere le Coſtituzioni della Società dei Geſuiti, che dovevano eſſer preſentate da eſſi alla Cancelleria della noſtra ſopraddetta Corte del Parlamento, in eſecuzione del ſuo Decreto dei 17. Aprile ultimo, noi ci proponemmo di prenderne cognizione da

noi ſteſſi, per determinare l' uſo, che foſſimo in caſo di fare della noſtra autorità in una materia, che non può eſſere regolata, che da lettere emanate da noi: Noi avreſſimo in conſeguenza ſcelte perſone del noſtro Conſiglio perchè ce ne rendeſſero conto inceſſantemente, ed avreſſimo fatto rimetter loro nel medeſimo tempo molti altri pezzi, che concernono all' Inſtituto della detta Società, e del ſuo ſtabilimento in Francia; ma la relazione, che ci hanno fatta, rendendoci ancora più capaci dell' importanza di queſt' oggetto, e dell' attenzione, che eſigeva da noi, ci ha fatto pur conoſcere, che era opportuno di unirvi l'eſame dei Titoli dello ſtabilimento di diverſe Caſe di detta Società; in modo, che poteſſimo eſſere interamente in iſtato di ſapere tutto ciò, che le può ſpettare con Lettere Patenti regiſtrate nella noſtra Corte, ſecondo l' ordine ſtabilito nel noſtro Reame: E ſiccome queſt' oggetto intereſſa non ſolo uno degli Ordini Religioſi i più ſparſi nel noſtro Regno, ma anche il Pubblico,

co, e'l noſtro Stato, così ci parve neceſſario di determinare con più particolarità ciò, che può eſſer utile per mettervi prontamente l'ordine, che vi bramiamo; o ſia fiſſando una dilazione per procurarci i lumi di cui potremmo aver biſogno, o ſia rimovendo tuttociò, che in queſto intervallo poteſſe ſconcertare le miſure, che diſegniamo di prendere per iſpiegar definitivamente le noſtre intenzioni ſu tal propoſito.

Per queſto motivo, e per altri, che a ciò ci muovono, coll'opinione del noſtro Conſiglio, e di noſtra certa ſcienza, pieno potere, ed autorità Reale noi abbiamo con queſte lettere ſegnate di noſtra mano, detto, dichiarato, ed ordinato, diciamo, dichiariamo ed ordiniamo, che tra ſei meſi per ultima dilazione a cominciare dal dì in cui ſaranno le preſenti regiſtrate, i Superiori di ciaſcheduna Caſa della detta Società ſaranno obbligati di rimettere alla Cancelleria del noſtro Conſiglio i titoli, e ſcritture dei loro ſuddetti ſtabilimenti, perchè ſull' eſame di queſte, e

delle dette Costituzioni, e sopra la relazione, che ne sarà fatta dalle anzidette persone del nostro Consiglio, ed insieme sulle rappresentanze, che ci saranno state addirizzate in tal proposito dalle nostre sopraddette Corti, o sulle memorie, che i nostri Procuratori Generali in quelle avranno giudicato opportuno d'inviarci, possa essere provveduto per via di nostre Lettere Patenti indirizzate alle nostri Corti anzidette nella forma ordinaria a tutto ciò, che potrà concernere il detto Ordine Religioso, ed il suo stabilimento in Francia. Di più ordiniamo, che per un anno, a cominciar dal dì del Registro delle presenti, non potrà essere cosa alcuna stabilita, nè definitivamente, nè provvisionalmente nelle nostre dette Corti, sopra tutto ciò, che potrà riguardare li detti Instituto, Costituzioni, e stabilimenti delle Case della detta Società, quando non sia diversamente da noi ordinato. Vi ordiniamo, che queste Lettere presentatevi dobbiate far leggere, pubblicare, e registrare, ed il contenuto di quelle

le far offervare, ubbidire, ed eſeguire ſecondo la loro forma, e tenore, poichè tale è il noſtro piacere. Dato in Verſailles il ſecondo giorno d' Agoſto 1761. e del noſtro Regno il quarantaſeeſimo *Segnato* LUIGI. *E più abbaſſo*, Per il Re, Phelypeaux. Suggellato col gran ſigillo in cera gialla.

Regiſtrato, udito ciò che richiedeva il Procurator Generale del Re, perchè vi foſſe data eſecuzione ſecondo la ſua forma e tenore, ſenz' approvazione di tutte le pretefe Coſtituzioni, ed Inſtituto dei Preti, Scolari, ed altri della Società, che ſi dicono di Gesù; e ſenza che il titolo di Geſuiti, *e la qualifica di* Ordine Religioſo *data nella detta Dichiarazione ai detti Preti, e Scolari, nè l' annunziarſi, coi titoli di ſtabilimento in Francia tanto della detta Società in generale, quanto delle Caſe particolari di quello poſſano eſſer tirati per conſeguenza, nè donar loro altri o maggiori diritti, che poſſano lor appartenere legittimamente. Come pure ſenza che dalle diſpoſizioni della detta Dichiarazione,*

che darebbero a credere, che vi foſſe biſogno di nuove Lettere Patenti per mettere a regola l' Inſtituto della detta Società, ed il ſuo ſtabilimento in Francia, poſſa dedurſi, che per giudicare dello ſtato ch' eſſa può avere in Francia, o della legitimità del detto Inſtituto ſia neceſſario di cangiare anteriormente il detto ſtato con nuove Lettere Patenti; non intendendo la detta Corte d' interdirſi di decretare ſopra il detto ſtato quando e come lo ſtimerà opportuno, a viſta di dette Lettere Patenti già ottenute dalla detta Società, e Decreti di regiſtrarle: e trattanto ſarà differito conforme alla detta Dichiarazione per un anno a dichiarare ſu i detti Inſtituto, Coſtituzioni e ſtabilimenti di caſe della detta Società, con Decreti definitivi o provvigionali: ma nonoſtante altri diverſi che ſi eſigano dal giuramento della Corte, dalla ſua fedeltà, dal ſuo amore per la perſona ſacra del detto Signor Re, dal ripoſo pubblico non gli permetteranno di uſar dilazione, che ſecondo l'eſigenza del Caſo. Regiſtrato *a condizione, che il rapporto*

dei

dei titoli concernenti alla detta Società, o alle ſue Caſe particolari ſtabilite nella giuriſdizione della Corte ordinato in detta Dichiarazione ſarà fatto alla Cancelleria dei Depoſiti della Corte nella dilazione ſtabilita in detta Dichiarazione, perchè ne faccia detta Corte rapporto al Signor Re come ſi converrà; anche perchè gli ſieno dalla detta Corte rimeſſi i detti titoli, ſpedizione di quelli anteriormente fatta, ed unitamente confronto, e depoſito alla Cancelleria della Corte di detteſpedizioni. Ordina, che nel tempo di queſta dilazione i detti Superiori di ciaſcheduna delle dette Caſe ſaranno tenuti di rimettere parimente alla Cancelleria dei depoſiti della Corte un punto ſottoſcritto da eſſi, e autenticato come vero in mano del Signor Giuſeppe Maria Terray Conſiglier Relatore dello ſtato di tutti i membri della detta Società come ſi trovano in dette Caſe a aſſociati alla figliolanza di quelle; nel quale ſtato ſaranno manifeſtati i nomi, cognomi, età, paeſe della loro naſcita, impieghi, e gradi nella detta Società, o

nelle

nelle ſue Caſe particolari, diſtinzione di titoli di Profeſſi di tre o quattro voti, di Coadiutori ſpirituali, o temporali, o altri titoli nella detta Società, data della loro profeſſione, o emiſſione di voti, dei quali voti ſemplici, o ſolenni vi ſaranno uniti eſtratti legalizzati, e corriſpondenti ai regiſtri, che conſervano di eſſi; ſarà parimente da tutti i Superiori rimeſſo lo ſtato ſottoſcritto da eſſi di tutti i beni appertenenti alla detta Società ſotto qualunque titolo ſi ſia, in qualunque delle dette Caſe, fondazioni laſciate in quelle, e benefizj uniti, delle quali unioni ſaranno di eſſi preſentati i titoli in buona forma: Ordina che le copie legalizzate ſaranno inviate ai Baliaggi, e Seniſcalcati della Giuriſdizione per eſſervi letti, pubblicati, e regiſtrati: Ingiunge ai ſoſtituti del Procurator Generale del Re di darvi mano, e di partecipar tutto alla Corte dentro un meſe a norma del Decreto di queſto giorno. Sarà inoltre umiliſſimamente rappreſentato a detto Signor Re, che il ſuo Parlamento non può vedere, che con mol-

382

to dispiacere, che detto Signor Re sembri annunziare al suo Parlamento con una dichiarazione a lui indirizzata lo stabilimento di un deposito illegale, e diverso da quel della Corte, perchè vi sien portati gli atti di cui detto Signor Re giudica dover essere informato per il bene generale del suo Stato. A Parigi: in Parlamento, trovandosi tutte le Camere assembrate. A sei di Agosto 1761.

In Parigi presso P. G. Simon Stampatore del Parlamento, nella strada dell' Arpa all' Ercole 1761.

SENTENZA

DELLA CORTE

DEL PARLAMENTO

Eſtratta dai Regiſtri del medeſimo del dì 6. Agoſto 1761.

VIſto dalla Corte, con tutte le Camere aſſembrate, il rapporto fatto nella detta Corte da uno de' ſuoi Conſiglieri nel dì 17. Aprile ultimo ſul propoſito delle Coſtituzioni, Governo, ed Inſtituto dei Preti, e Scolari, che ſi dicono della Compagnia di Gesù, il Decreto della Corte, con tutte le Camere aſſembrate del detto giorno 17. Aprile, che ordina, che i detti Preti, e Scolari della detta Società ſaranno obbligati di rimettere nel termine di tre giorni nella Cancelleria della detta Corte un eſemplare ſtampato delle Coſtituzioni della detta Società nominatamente dell'Edizione di quelle fatta in Praga nel 1757., e citata nel libro ſtampato,

pato, che ha per titolo: *Memoire à conſulter, & Conſultation pour les Jeſuites de France, de l' Imprimerie de L. Cellot, rue Dauphine*, 1761. intimazione fatta ad iſtanza del Procurator Generale del Re il detto giorno 17. Aprile 1761.; del detto Decreto da Griveau Uſſiere della Corte ai Superiori delle Caſe del Noviziato, del Collegio, e Profeſſa dei Geſuiti di queſta Città di Parigi; l' Atteſtato di Saint-Jean Cancelliere Civile dei Depoſiti della Corte del dì 18. Aprile 1761., che due Volumi intitolati: *Inſtitutum Societatis Jeſu, Pragæ anno* 1757. ſono ſtati depoſitati da Frate Antonio di Montigny della Compagnia detta *di Gesù* Procuratore Generale della Provincia di Francia; Decretato dalla Corte nel dì 30. Maggio 1761. che da quattro Commiſſarj di quella farà riſcontrato, e collazionato un Eſemplare in due volumi in foglio preſentato alla Corte, ed intitolato: *Inſtitutum Societatis Jeſu, Pragæ anno* 1757. ſull' eſemplare ſopraddetto preſentato dal ſuddetto Cancellier dei

Depo-

Depoſiti; Formatoſi Proceſſo verbale nella Camera del Conſiglio de la Tournelle nel detto giorno 30. Maggio 1761. il dopo pranſo in eſecuzione del Decreto della detta Corte del medeſimo giorno del confronto, ed eſame del detto Eſemplare ſopra quello precedentemente rimeſſo alla Cancelleria della detta Corte; Altro Decreto del detto giorno 30. Maggio 1761. di dopo pranſo, per cui in conſeguenza della conformità di detti Eſemplari delle Coſtituzioni della detta Società della medeſima Edizione fatta in Praga nel 1757. ſarebbe ſtato ordinato, che l'Eſemplare precedentemente preſentato alla Cancelleria della detta Corte ſarebbe, ſecondo le intenzioni del Re rimeſſo nelle mani del detto Signor Re: Decretato dalla Corte nel dì 2. dell'ultimo Giugno, che ſi rimetteſſe la deliberazione ai 3. Luglio ultimo, dalle Genti del Re, ſul contenuto dei detti due Volumi, in eſecuzione della detta Riſoluzione preſa, e del Decreto della Corte dei 17. Aprile precedente; Altra Riſoluzione preſa dalla Corte negli

gli 8. Luglio paſſato, per cui volle che da' Commiſſarj di queſta foſſero veduti ed eſaminati tanto gli anzidetti rapporti fatti da uno dei Conſiglieri della Corte, e dalle Genti del Re, quanto il detto Eſemplare delle ſuddette Coſtituzioni, delle Concluſioni del Procurator Generale del Re; udita la relazione del Sig. Giuſeppe Maria Terray, Conſigliere: tutto conſiderato

La Corte, coll'aſſembramento di tutte le Camere, riceve per quanto v'è, o ſarà biſogno il Procurator Generale, che appella come d'abuſo dalla Bolla, che comincia colla parola *Regimini* ſegnata li 5. delle Calende d'Ottobre 1540. di Paolo III. che ha per titolo: *Prima Inſtituti Societatis Jeſu approbatio*; da un'altra Bolla che comincia con queſte parole: *Injunctum nobis* ſegnata il giorno avanti le Idi di Marzo 1543. che porta il titolo: *Facultas quoſvis idoneos ad Soc. Jeſ. ſine reſtrictione numeri, admittendi, & Conſtitutiones condendi*; da un'altra Bolla, che comincia con queſte parole: *Expoſcit debitum*, data li 12.

delle

delle Calende di Agoſto 1550. col titolo: *Confirmatio alia Inſtituti cum majori tum illius, tum aliorum Societatis indultorum, declaratione*; da un' altra che comincia con queſte parole: *Sacræ Religionis* data li 31. Decembre 1552. che ha per titolo: *Confirmatio privilegiorum Societati conceſſorum, & aliorum nova conceſſio*: e generalmente da tutte le Bolle, Brevi, Lettere Apoſtoliche concernenti ai Preti e Scolari della Società che ſi dicono di Gesù, Coſtituzioni di quella, Dichiarazioni ſulle dette Coſtituzioni, Formule di Voti, Decreti dei Generali, o delle Congregazioni Generali della detta Società, e generalmente gli altri Regolamenti o atti ſimili.

Spezialmente per queſto, perchè il detto Iſtituto della ſuddetta Società attenterebbe ſull'autorità della Chieſa, ſu quella dei Concilj Generali e Particolari, ſu quella della Santa Sede, e di tutti i Superiori Eccleſiaſtici, e ſu quella dei Sovrani; in modo che da una parte in virtù di dette Coſtituzioni il Generale potrebbe tutto nella ſuddetta

Socie-

Società a pregiudizio delle Decisioni dei detti Concilj, delle Bolle emanate dalla Santa Sede, dei regolamenti prescritti da tutti i Superiori Ecclesiastici, e delle Leggi emanate dai Principi temporali; e che dall'altra parte nessuna Potenza spirituale, o temporale potrebbe cosa alcuna sopra detta Società, a cui non solo sarebbe stata attribuita facoltà di cangiare, cassare, e rivocare le sue proprie Costituzioni, e formarsene di nuove a misura della diversità dei tempi, dei luoghi, e degli obbietti, senza subire per tal motivo alcuna inspezione neppure dalla Santa Sede, di cui l'approvazione sarebbe considerata attaccata pienissimamente a tutti i cangiamenti utili alla stessa Società; ma ancora sarebbe stato accordato, in caso che succedesse per parte della Chiesa, della S. Sede, o di qualunque altra Potenza si fosse qualche Atto di rivocazione, o di riforma di potere in tal caso ristabilire tutto di sua propria autorità nello stato di prima, ed anche sotto quella data, che stimasse più opportuno di sce-

glierſi la detta Società, ed il Generale, o Superiori di quella: e tuttociò ſenza che vi foſſe biſogno di ottenere neppure dalla S. Sede o nuova autorità, o conſenſo, o conferma (1).

Per

(1) Non obſtantibus .... Generalis Concilii hujuſmodi aliiſque Apoſtolici, nec non in Provincialibus & Synodalibus Conciliis editis Generalibus, vel ſpecialibus conſtitutionibus, & ordinationibus (Bulle Paſtor. Offic. 1578. *tom.* 1. *Edition de Prague*, *pag.* 64. *col.* 2.)

Decernentes ... nullo unquam tempore per nos, aut ſedem prædictam revocari, aut limitari, vel illis derogari poſſe .... & quoties revocari, alterari, limitari, vel derogari contingat, toties in priſtinum, & eum, in quo ante præmiſſa erant, ſtatum reſtitutas, de novo, & etiam ſub poſteriori data per ..... Præpoſitum Generalem eligendam, & conceſſas eſſe & fore (*Bulle* dum indefeſſæ, 1571. *tom.* 1. *pag.* 43. *col.* 1.)

Et tam hactenus factas, quam in poſterum faciendas Conſtitutiones ipſas, juxta locorum & temporum, ac rerum qualitatem, & varietatem, mutare, alterare, ſeu in totum caſſare, & alias de novo condere poſſint, & valeant: quæ poſtquam mutatæ, alteratæ, ſeu de novo conditæ fuerint, eo ipſo apoſtolica autoritate præfata confirmatæ cenſeantur, eadem Apoſtolica autoritate de ſpeciali gratia indulgemus. (*Bulle* Injunctum nobis 1543. *tom.* 1. *pag.* 10. *col.* 2.)

Nul-

Per queſto ancora (*la Corte appella come d' abuſo*) perchè ſotto nome della detta Società un ſolo uomo eſercite-rebbe una potenza Monarchica ſopra la Società intera ſparſa in tutti gli Stati, e ſopra l'univerſale dei ſuoi membri, e delle perſone, che vivono ſotto la ſua ubbidienza, anche ſopra quelle, che ſarebbero eſenti, anche ſopra quelle, che ſarebbero munite di facoltà di qual-ſiſia ſorte: e che queſta Potenza ſi eſten-derebbe non ſolo ſopra l' amminiſtrazio-

---

Nulla perſona Societatis privilegium aliquod contra communia ipſius Societatis ſtatuta poſtulare audeat, aut obtentum retinere .... ſi quæ vero impetrabuntur hujuſmodi a ſede Apoſtolica ... irrita ſunt & inania ... niſi ... conſentiente Societate ſit derogatum (*Compend. verbo* privileg. §. 3. *tom.* 2. *pag.* 327. col. 1.)

Et quoties emanabunt (litteræ revocantes vel limitantes) toties in priſtinum & eum in quo antea quomodolibet erant, ſtatum, reſtituta, repoſita, & plenarie redintegrata, ac de novo, etiam ſub data, per Societatem, illiuſque Præpoſitum Generalem, & alios ſuperiores prædictos, quandocumque eligenda, de novo conceſſa, ac etiam confirmata ... abſque eo quod deſuper a dicta ſede illorum

ne dei beni, e ſopra il diritto di paſſare tutti i contratti, e di annullare i già fatti anche in virtù dei ſuoi Privilegj; ma ſarebbe talmente unita ed intera, che ciaſchedun di quelli, che compongono la detta Società ſarebbe tenuto di obbedir ciecamente come a Geſucriſto in perſona a qualunque coſa comandaſſe queſto Generale, ſenza riſerva, ſenza eccezioni, ſenza eſame, e ſenza neppur eſitare interiormente, di accompagnare l'eſecuzione di tuttociò, ch'egli preſcriveſſe colla ſteſſa pienezza di conſenſo, e di attacco, che ha per la credenza dei Dogmi ſteſſi della Fede Cattolica; di eſſere nelle ſue mani come un cadavere, o come un baſtone in quelle di un vecchio, o come Abramo ſotto gli ordini di Dio, che gli comandava d'immolar il ſuo figliuolo: reſtando ben penetrato del principio, che tuttociò, che gli ſi comanda è giu-

go,

---

lorum ulterior reſtitutio, revalidatio, confirmatio, ſeu nova conceſſio, impetranda ſit. (*Bullæ* Eccleſiæ Catholicæ, 1590. *tom.* 1. *pag.* 104. col. 2.)

ſto, e renunziando ad ogni ſentimento perſonale, e ad ogni volontà propria (2).

(2) Univerſam gubernandi rationem ... Ignatius fundator ... Monarchicam ... & difinitionibus unius ſuperioris arbitrio contentam eſſe decrevit. (*Bulle* Eccleſiæ Catholicæ, *tom.* 1. *pag.* 102. *col.* 1.

Plenam in univerſos ejuſdem Societatis ſocios & perſonas ſub ejus obedientia degentes, ubilibet commorantes, etiam exemptos, etiam quaſcumque Facultates habentes, ſuam Juriſdictionem exerceat. (*Bulle* Licet debitum, 1549. *tom.* 1. *pag.* 14. *col.* 2.)

Eſt inter penes Præpoſitum generalem omnis facultas agendi quoſvis contractus emptionum aut venditionum. (*Conſt. part.* 9. *tom.* 1. *pag.* 436. *col.* 2.)

Et quamvis aliis inferioribus præpoſitis, vel viſitatoribus, vel Commiſſariis ſuam facultatem communicet, (Generalis) poterit tamen approbare, vel reſcindere quod illi fecerint. (*ibid. pag.* 438. *col.* 2.)

Singuli ſubditorum .... non ſolum Præpoſito in omnibus ad Inſtitutum Societatis pertinentibus parere ſemper teneantur; ſed in illo Chriſtum veluti præſentem agnoſcant, & quantum decet venerentur. (*Bulle* expoſcit debitum 1550. *tom.* 1. *pag.* 23. *col.* 2.)

Jubendi jus totum penes Præpoſitum erit. *Bulle* Regimini, 1540. *tom.* 1. *pag.* 6. *col.* 2.)

(Poterit Præpoſitus Generalis) in omnibus quod videbitur conſtituere; & ſemper ei obedientiam ac re-

Per queſto ancora (*la Corte appella come di abuſo*) perchè la detta autorità ſi ſtenderebbe anche ſopra il Contratto naturale, che legando i membri alla Società debbe legare la Società ai ſuoi membri; e ciò nonoſtante non ſarebbe la detta Società impegnata per la ſua parte; e perchè mentre i ſuoi membri le ſarebbero definitivamente legati, il Generale potrebbe in ogni tempo licenziare ciaſcheduno di eſſi, ſenza eſſere tenuto a provvedere ai loro bi-

---

reverentiam, ut qui Chriſti vices gerit, præſtari oportebit. (*Conſt. part.* 9. *pag.* 438. *col.* 2.)

Ut ſtatuatis vobiſcum ipſi, quidquid ſuperior præcipit, ipſius Dei præceptum eſſe & voluntatem: atque ut ad credenda, quæ Catholica fides proponit, toto animo aſſenſuque veſtro ſtatim incumbatis; ſic ad ea facienda, quæcumque ſuperior dixerit, cœco quodam impetu voluntatis parendi cupidæ, ſine ulla prorſus diſquiſitione feramini. Sic egiſſe credendus eſt Abraham filium Iſaac immolare juſſus (*Ep. Præpoſiti Generalis tom.* 2. *pag.* 165. *col.* 2.)

Sibi quiſque perſuadeat, quod qui ſub obedientia vivunt, ſe ferri ac regi a divina Providentia per Superiores ſuos, ſinere debent, perinde ac ſi ca-

biſogni temporali anche i più urgenti (3) ;

cadaver eſſent, quod quoquo verſus ferri, & quacumque ratione tractari ſe ſinit: vel ſimiliter atque ſenis baculus, qui ubicumque & quacumque in re velit eo uti, qui eum manu tenet, ei inſervit. (*Conſt. part. 6. tom.* 1. *pag.* 408. *col.* 1.)

Obedientia tum in eſecutione, tum in voluntate, tum in intellectu ſit in nobis ſemper omni ex parte perfecta ; cum magna celeritate, ſpirituali gaudio & perſeverantia, quidquid nobis injunctum fuerit, obeundo ; omnia juſta eſſe nobis perſuadendo, omnem ſententiam ac judicium noſtrum contrarium cæca quadam obedientia abnegando. (*ibid. col.* 1.)

(3) Declaramus memoratam Societatem Jeſu non teneri, nec obligatam eſſe ad ullam ſubminiſtrationem ſive congruæ ſuſtentationis, ſive alimentorum, ſive alio quocumque titulo, & cauſa, illis faciendam qui poſt triennium probationis, & emiſſionis votorum ſimplicium, extra dictam Societatem a ſuis ſuperioribus ejiciuntur, tametſi dum in ea permanebant, ad ſacros etiam Presbyteratus ordines ſine beneficio Eccleſiaſtico, ac patrimonio, & ad titulum Religioſæ paupertatis promoti fuerint ; ſicque & non aliter in præmiſſis per quoſcumque judices ordinarios & delegatos .... ſublata eis & eorum cuilibet quavis aliter judicandi & interpretandi facultate, & autoritate, judicari, & definiri debere, ac irritum & inane, ſi ſecus ſuper his a quoquam quavis autoritate ſcienter, vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus . (*Bull.* Injuncti nobis 1728. *tom.* 1. *pag.* 200. *col.* 2.)

Per queſto ancora (*appella*) perchè, affine di ſempre più aſſicurare l'eſercizio di queſto potere aſſoluto, lo ſpirito generale di detto Inſtituto ſeguito nelle Coſtituzioni ſarebbe di non iſtabilire differenti Regole apparenti, che coll'idea di diſtruggerle nel tempo ſteſſo, o ſia con altre Regole oppoſte, che ſi trovano in altri luoghi delle ſteſſe Coſtituzioni, o ſia con diſtinzioni ed eccezioni di qualunque ſorte: Oſſervando di più, che nella pratica i membri di detta Società non ſono obbligati neppur ſotto pena di peccato veniale ad alcuno dei punti contenuti in dette Coſtituzioni, qualora non ſia loro ſpezialmente ingiunto in virtù di ſanta obbedienza dal Superiore, che ha diritto di giudicare di ciò, che convenga ſecondo le occaſioni, e le perſone: coſicchè il ſolo punto ſicuro ſarebbe di far regolare, e decidere tutto dal ſolo Generale della detta Società (4).

Per

(4) Qui quidem Præpoſitus de Concilio Conſociorum, Conſtitutiones ..... in concilio condendi au-

389

Per queſto ancora (*appella*), perchè ſarebbe accordato allo ſteſſo Inſtituto ogni ſorte di Privilegj, anche quelli,

---

autoritatem habeat, majori ſuffragiorum parte ſemper ſtatuendi jus habente. Concilium vero intelligatur eſſe, in rebus quidem gravioribus, ac perpetuis, major pars totius Societatis, quæ a Præpoſito commode convocari poterit; in levioribus autem & temporaneis, omnes illi, qui in loco ubi Præpoſitus noſter reſidebit, præſentes eſſe contigerit. (*Bulle* Regimini, *tom.* 1. *pag.* 6. *col.* 2.)

Concilium vero neceſſario convocandum ad condendas vel immutandas Conſtitutiones, & alia graviora, ut alienare, vel diſſolvere domos, ac collegia ſemel erecta, intelligatur eſſe major pars totius ſocietatis profeſſæ, juxta conſtitutionum noſtrarum declarationem, quæ ſine magno incommodo poteſt a Præpoſito generali convocari: in aliis, quæ non ita magni momenti ſunt, idem Præpoſitus, adjutus, quatenus ipſe opportunum judicabit, fratrum ſuorum conſilio, per ſeipſum ordinandi & jubendi jus totum habeat. (*Bulle* Expoſcit debitum, 1550. *tom.* 1. *pag.* 22. *col.* 2.)

In veſtitus itidem ratione tria obſerventur: primum, ut honeſtus ille ſit; alterum, ut ad uſum loci in quo vivitur, accommodatus; tertium, ut profeſſioni paupertatis non repugnet. Videretur autem repugnare ſi ſericis vel pretioſis pannis uteremur; a quibus abſtinendum eſt, ut in omnibus humilitatis & ſubmiſſionis debita ad majorem Dei gloriam ratio habeatur (*Conſt. ſexta Pars cap.* 2. §. 15. *tom.* 1. *pag.* 410. *col.* 1.)

Hoc

li, che ſarebbero i più contrarj ai Diritti delle Potenze temporale, e ſpirituale, a quelli degli Ordinari, dei Paſtori

---

Hoc intelligendum eſt in iis, quibus Domus novas veſtes providet: non tamen repugnat, quod qui ſocietatem ingrediuntur, ſi panno pretioſiore aut re ſimili induti venerunt, eo uti poſſint, nec etiam ſi in occurrenti aliqua occaſione vel neceſſitate quis veſtibus melioribus, honeſtis tamen, induretur: ſed ad ordinarium veſtiendi modum eis uti non debent. Et nihilominus conſiderandum quod non omnes eiſdem viribus naturalibus, nec ſanitate corporis, nec ætate ad eam convenienti pollent: atque ita juxta majus particulare bonum hujuſmodi perſonarum, & univerſale aliarum multarum, id conſiderandum eſt; & quoad ejus fieri poterit, ad majorem Dei gloriam providendum. (*Declar. in cap. ſecundum ibid. pag.* 411. *col.* 2. *&* 412. *col.* 1.)

Omnia quæ ſpeciem habent ſæcularis negotiationis, in colendis videlicet agris, vendendis in foro fructibus, & ſimilibus, intelligantur prohibita eſſe noſtris. (*Decreta ſecundæ Congregationis num.* 61. *ibid.* 499. *col.* 1.) Cum poſtulatum eſſet quænam eſſent illa quæ negotiationis ſpeciem habent, a quibus noſtri juxta canonem vigeſimun quintum Congregationis ſecundæ abſtinere jubentur; cenſuit Congregatio, varia illa eſſe, neque omnia recenſeri poſſe. Inter alia tamen numerari hæc poſſe: Primo, conducere agros alienos, ut ex iis lucrum & quæſtum facias. Non tamen habere ſpeciem ne-

go-

ſtori del ſecondo ordine, delle Univerſità, e degli altri Corpi Secolari, e Regolari; e che in caſo in cui ſi voleſſe at-

---

gotiationis, eos conducere ad prædiorum noſtrorum adminiſtrationem, vel animalium noſtrorum ſuſtentationem. Secundo, emere aliqua, ut noſtra poſtea induſtria carici vendantur. Emere tamen animalia ad prædiorum paſcua conſumenda, quæ poſtea divendantur, non cenſuit negotiationis ſpeciem habere; ſicut nec emere quæ putantur uſibus noſtrorum neceſſaria, quæ ſuperflua poſtea vendantur. Tertio, Typographiæ ſumptus pro edendis noſtrorum libris ſuppeditare, exemplaque damno lucroque noſtro divendenda accipere: quæ res, licet abſolute negotiatio Clericis interdicta non ſit, noſtris tamen videtur omnino interdicenda, nec niſi graviſſimas ob cauſas a P. noſtro permittenda. Quarto, Typographiam in Collegiis habere, in qua libri excuſi externis divendantur. In utraque tamen India, partibuſque ſeptentrionalibus, pro libris piis & ad Religionem ſpectantibus, ſcolarumque noſtrarum, cum vel Typographi deſunt, vel Catholici deſunt, judicio P. noſtri rem totam committendam cenſuit. (*Decreta ſeptimæ Congregatio-/nis num.* 84. *ibid. pag.* 607. *col.* 2. *&* 608. *col.* 1.) Studioſe ... (Procurator Provinciæ) omnem ſpeciem negotiationis, aut quæſiti lucri, emptione, aut venditione rerum aliunde acceptarum, aut alio mittendarum, permutatione pecuniarum, aliterve. Si tamen contingeret ex negotiorum geſtione lucrum aliquod ſua quaſi ſponte enaſci, ſcia-

attaccar detti Privilegj, moleſtare, e inquietare tacitamente o eſpreſſamente il detto Inſtituto, gli ſarebbe permeſſo di ſceglierſi dei Conſervatori con autorità d'impiegare per difenderlo tutti i mezzi opportuni di diritto, e di fatto, anche ſenza riſpettar l'autorità Reale (5).

Per

ſciat non licere ipſi de eo diſponere, niſi ex judicio Provincialis, & illud omne deducendum eſſe in rationes, haud ſecus ac cætera accepta & expenſa. (*Regulæ Procuratoris Provinciæ: tom.* 2. *pag.* 144. *col.* 2.)

Ne in laqueum ullius peccati ... incidant ... viſum eſt nobis... nullas Conſtitutiones, Declarationes, vel ordinem ullum vivendi, poſſe obligationem ad peccatum mortale vel veniale inducere; niſi ſuperior eo in nomine Domini noſtri Jeſu-Chriſti, vel in virtute obedientiæ juberet, quod in rebus, vel perſonis illis, in quibus judicabitur, quod ad particulare uniuſcujuſque, vel ad univerſale bonum multum conveniet, fieri poterit. (*Conſt. part.* 6. *tom.* I. *pag.* 414. *col.* 2. *&* *pag.* 415.)

(5) Societas & univerſi illius Socii, ac perſonæ, illorumque bona quæcumque, ab omni ſuperioritate, juriſdictione, & correctione ordinariorum ſunt exempta ac libera .-. ita quod præfati Prælati aut quævis alia perſona nequeat, etiam ratione delicti, ſeu contractus, aut res ipſa conſiſtat, juriſdictionem quomodolibet exercere. (*Compend. verbo* Exemptio, *tom.* 1. *pag.* 296. *&* 297.)

Generali ... bona ... vendere ... liti deſuper ha-

Per queſto ancora (*appella*) perchè tutte le ſopraddette diſpoſizioni, ed in particolare l' obbligo impoſto a tutti i mem-

---

habitæ, ac actioni etiam in non poſſeſſorem cedere, & reum citare, utilitatemque venditionum, & aliorum hujuſmodi, vel etiam neceſſitatem aut aliam cauſam propter quam fiant, ſimpliciter & abſque figura judicii cognoſcere, judicare, definire, & penitus terminare libere & licite valeant, ... concedimus ..... Necnon quidquid ſecus ſuper his a quoquam quavis autoritate, ſcienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum & inane decernimus. (*Bulle* Ex debito 1582. *tom.* 1. *pag.* 70. 71. *&* 72.)

Univerſam Societatem omniaque & ſingula illius .... ubilibet conſiſtentia .... a quibuſvis decimis, etiam Papalibus, prædialibus, perſonalibus, quartis, medietatibus, & aliis fructuum partibus, ſubſidiis etiam caritativis, & aliis ordinariis oneribus ... etiam ... pro defenſione Patriæ ac alias quomodolibet etiam ad Imperatorum, Regum, Ducum, & aliorum Principum inſtantiam, pro tempore Impoſitis ..... perpetuo liberamus. (*Bulle* Exponi nobis, 1561. *tom.* 1. *pag.* 32. *col.* 2. *&* *pag.* 298. *col.* 1.).

Definitum eſt ne quis Rex, Principes, Duces... noſtris ſeu rebus ſeu perſonis audeant vel præſumant Gabellas, Talias, datia, collectas, etiam pro pontium refectionibus, aut viarum reparationibus ... inferre, indicere, vel imponere, aut .... exigere, ſub excomunicationis & maledictionis æternæ pœnis:

membri della detta Società di una cieca obbedienza nella esecuzione, come nell'acquettarsi in qualunque volontà del Ge-

---

nis: quas, nisi presentium habita notitia, prorsus destiterint, ipso facto incurrant. (*Compend. verbo* Exemptatio. §. 8. *tom.* 1. *pag.* 298. *col.* 2.)

Nec (licet) ullis Prælatis contra aliquem de Societate, vel contra alios eorum causa, aliquam excomunicationis, suspensionis vel interdicti sententiam ... ferre ... irrita esse censeatur. (*Bulla* Licet debitum 1549. *tom.* 1. *pag.* 16. *col.* 2.)

Episcopi prohibere non possunt, ne a Dominica Palmarum usque ad Dominicam in Albis, administremus Sacramentum Pœnitentiæ. (*Compend. verbo* Confessarius, *tom.* 1. *pag.* 285. *col.* 2.)

Christi fidelibus ipsis Eucharistiæ & alia Ecclesiastica Sacramenta, sine alicujus præjudicio ministrandi; diœcesanorum locorum, Rectorum Parochialium & aliarum Ecclesiarum, aut quorumvis aliorum licentia desuper minime requisita. (*Bulle* Cum inter 1541. *tom.* 1. *pag.* 12. *col.* 1.)

Episcopi ... non possunt tamen generatim prohibere ne nostri prædicent in Ecclesiis Societatis. (*Compend. verb.* Prædicatores §. 2. *tom.* 1. *pag.* 325. *col.* 2.)

Omnes ... cujuscumque conditionis existant, qui ... Prædicationibus ... Fratrum Societatis ... in Ecclesiis ubi ipsi concionabuntur interfuerint, diebus hujusmodi Missas & alia divina officia audire, & Ecclesiastica Sacramenta ibidem recipere, libere & licite valeant: nec ad id, ad proprias

Pa-

Generale ſenza formar alcun eſame ſulla giuſtizia di qualſiſia ordine venuto da lui, la eſtenſione dei divieti fatti nelle dette Coſtituzioni, il genere del potere attribuito ai detti, come ſi dicono, Conſervatori, tenderebbe a mettere in com-

---

Parochiales Eccleſias accedere teneantur . (*Bulle* Licet debitum 1549. *tom.* 1. *pag.* 16. *col.* 2.)

Societat. ſinguliſque illius perſonis ac eorum familiaribus ... ut in quibuſcunque cauſis tam civilibus quam criminalibus ac mixtis ... omnes & ſingulos Archiepiſcopos ... & Cathedralium Eccleſiarum Canonicos ... in ſuos poſſint aſſumere conſervatores & judices ordinarios ... Ipſis ſic electis ... aut uni eorum ... non permitterent ſocietatem ... a quibuſcumque perſonis tam ſæcularibus quam Eccleſiaſticis, ac quacumque autoritate & ſuperioritate fungentibus, quoquo modo indebite moleſtari ... detentores ... injuratores ... nec non contraditores quoslibet & rebelles, etiamſi alias ... qualificati exiſterent ... per ſententias, cenſuras & pœnas Eccleſiaſticas, aliaque opportuna juris & facti remedia, appellatione poſtpoſita, compeſcendo. (*Bulle* Æquum reputamus, 1573. *Tom.* 1. *pag.* 45. *col.* 1.)

Non permittentes eos ... per quoſcumque ... quacunque, etiam Pontificali, Regia vel alia autoritate fungantur, publice vel occulte, directe vel indirecte, tacite vel expreſſe, quovis quæſito colore ... moleſtari vel inquietari. (*Bulle* Salvatoris Domini, 1576. *tom.* 1. *pag.* 58. *col.* 2.)

compromeſſo la ſicurezza medeſima della perſona del Re. Che articoli più preciſi ancora delle dette Coſtituzioni concorrerebbero ad inſidiare queſta ſicurezza; e che dall'altra parte ciaſcun membro di detta Società eſſendo obbligato di ſoggettarſi alle definizioni di queſta anche negli oggetti medeſimi di ſua Dottrina ſui quali aveſſe opinioni diverſe dai ſentimenti della Chieſa, non deve, e non può avere che una credenza, una dottrina, ed una Morale uniforme in detta Società, cioè quelle, ch' eſſa giudicherà le più opportune al tempo, le migliori, e le più convenienti per la detta Società (6).

Per-

(6) Præcipitur in virtute ſanctæ obedientiæ & ſub pœna excommunicationis ... inhabilitatis ad quævis officia, ſuſpenſionis a divinis, & aliis Præpoſiti Generalis arbitrio reſervatis, ne quis noſtræ Societatis, publice vel privatim, prælegendo, ſeu conſulendo, multo etiam minus libros conſcribendo, affirmare præſumat, licitum eſſe cuique perſonæ, quocumque prætextu tyrannidis, reges aut principes occidere, ſeu mortem eis machinari. Provinciales autem qui aliquid eorum reſciverit, nec emendaverint, aut non prævenerint incommoda quæ ex con-

Permette al Procuratore Generale del Re di far intimare al Generale, e Società dei detti, che ſi dicono Geſuiti in

contrario ſequi poſſent, efficiendo ut hoc decretum ſancte obſervetur, non modo prædictas pœnas incurrere, ſed etiam officio privari voluit P. Claudius. (*Tom.* 2. *pag.* 5. *col.* 2. *cap.* 5. *tit.* de Tyrannicidio.)

In virtute ſanctæ obedientiæ commendatur Provincialibus ne in ſua Provincia quidquam, quacumque occaſione, aut lingua, evulgari patiantur a noſtris, in quo de poteſtate Summi Pontificis ſupra Reges & Principes, aut de Tyrannicidio agatur, niſi prius recognitum Romæ & probatum ſit. (*ibid. col.* 2.)

Iterum ordinamus ... ne quis in poſterum hanc materiam tractet, aut Libris editis aut ſcriptis quibuſcumque, nec] publice diſputet, aut doceat in ſcholis, ut occaſiones omnes offenſionis & querelarum præſcidantur. (*ibid. pag.* 6. *col.* 1.)

Si quis aliquid ſentiret, quod diſcreparet ab eo quod Eccleſia & ejus Doctores communiter ſentiunt; ſuum ſenſum definitioni ipſius Societatis debet ſubjicere. (*Declar. in conſt. tom.* 1. *pag.* 375. *col.* 2.

In opinionibus etiam, in quibus Catholici doctores variant inter ſe, vel contrarii ſunt, ut conformitas etiam in ſocietate ſit, curandum eſt. (*ibid. pag.* 375. col. 2.)

Doctrinæ igitur differentes non admittantur, nec ver-

forza di detta Appellazione come di abuſo, per cui le parti ſaranno aſcoltate nel primo giorno. E nel Giudizio di queſt'Appellazione come di abuſo ſaranno riferiti alla Corte tutti gli Editti, Dichiarazioni, e Lettere Patenti convenientemente legalizate, che abbino relazione a detta Società, perchè ſopra tut-

---

verbo in concionibus, vel lectionibus publicis, nec ſcriptis libris, qui quidem edi non poterunt in lucem, ſine approbatione atque conſenſu Prępoſiti Generalis, qui eorum examinationem ſaltem tribus committat, ſana doctrina & claro judicio in ea facultate prædítis; imo & judicum de rebus agendis diverſitas... nec quæ (conformitati & unioni) adverſantur, permittenda. (*conſt. part.* 3. *tom. pag.* 272. & 273.)

Si aliqua ſumma, vel liber Theologiæ Scholaſticæ . . . . . , qui his noſtris temporibus accommodatior videretur... *Declar. in Conſt. part.* 4. *tom.* 1. pag. 397. *col.* 2.

Omnes (ut plurimum) eamdem doctrinam quæ in Societate fuerit electa, ut melior & convenientior noſtris, ſequantur. Qui autem ſtudiorum curſum jam peregerit, advertat ne opinionum diverſitas conjunctioni charitatis noceat; & quoad ejus fieri poterit, doctrinæ in ſocietate communiori ſe accomodet. (*Decl. in conſt. part.* 8. *cap.* 1. *tom.* 1. *pag.* 426. *col.* 4.)

tutto unitamente ſia ſtabilito ed ordinato ciò, che ſarà opportuno.

Ordina, che il preſente Decreto ſia intimato ſenza dilazione alle Caſe della detta Società, che ſono nella Città di Parigi, e tra un meſe al più a tutte le altre Caſe occupate nella giuriſdizione della Corte da quelli di detta Società.

E ſarà il preſente Decreto letto, pubblicato, ſtampato, ed affiſſo dappertutto ove ſarà di meſtiere.

Fatto in Parlamento, eſſendo aſſembratte tutte le Camere il dì 6. Agoſto 1761.

Segnato DUFRANC.

In Parigi preſſo P. G. Simon Stampatore del Parlamento, nella ſtrada dell' Arpa, all' Ercole. 1761.

DECRETO

DELLA CORTE

DEL PARLAMENTO

de' 6. Agoſto 1761.

VEdutaſi dalla Corte, eſſendo tutte le Camere aſſembrate, la Relazione fatta in detta Corte da uno de' ſuoi Conſiglieri il dì 8. Luglio paſſato circa la Dottrina morale, e pratica dei Preti, e Scolari, che ſi dicono della Compagnia di Gesù; e decretatoſi in detto giorno, che detta Relazione ſarebbe comunicata al Procurator Generale del Re, ordina, che tanto la detta Relazione, quanto la detta Dottrina morale, e pratica ſieno vedute ed eſaminate dai Commiſſarj della Corte: e rilevataſi la detta Dottrina micidiale, e inſidiatrice della ſicurezza dei Sovrani nei Libri ſtampati di conſenſo, e coll'approvazione della detta Società; e nominatamente

Da

)(XXXVII)(

Da *Emmanuel Sa*, Gesuita, ne' suoi Aforismi stampati nel 1590.

Da *Martin Antonio Delrio*, Gesuita, nel suo Commentario composto, e stampato in Anversa nel 1593.

Da *Roberto Person*, con altro nome detto *Andrea Philopater*, Gesuita, nel suo libro stampato in Lion l' anno medesimo.

Dal Libro di Giovanni *Acqua-Pontano, o Bridgwater*, Gesuita, stampato per la terza volta in Treviri nel 1594.

Da *Roberto Bellarmino*, Gesuita, nel suo libro *de Justitia & jure* stampato in Magonza nel 1602.

Da *Gregorio di Valenza*, Gesuita, nel suo *Commentario Teologico* stampato in Ingolstat nel 1603.

Da *Alfonso Salmeron*, Gesuita, nel suo tredicesimo Tomo stampato nel 1604.

Da *Giovanni Mariana*, Gesuita, nel suo trattato, *De Rege & Regis institutione* stampato nel 1605., e condannato per Decreto della Corte agli 8. Giugno 1610.

Da *Carlo Scribani*, Gesuita, nel suo

Amfiteatro di onore ſtampato nel 1606.

Nell' anno 1607. da *Giovanni Azor*, Geſuita, nelle ſue *Inſtituzioni Morali* ſtampate in Lion.

Dal detto *Roberto Bellarmino*, Geſuita, nel ſuo trattato *De auctoritate ſummi Pontificis* ſtampato in Roma nel 1610., e condannato per ſentenza della Corte nel dì 26. Novembre 1610.

Da *Giacomo Gretzer*, Geſuita, nel ſuo libro intitolato *Veſpertilio Hæreticus* ſtampato in Ingolſtat nello ſteſſo anno 1610.

Da *Giacomo Keller*, Geſuita, nel ſuo libro intitolato *Tyrannicidium* ſtampato l'anno ſeguente 1611.

Da *Gabriel Vaſquez*, Geſuita, nel ſuo Commentario ſtampato a Ingolſtat nel 1612.

Da *Franceſco Suarez*, Geſuita, nel ſuo libro intitolato *Defenſio Fidei Catholicæ* ſtampato nel 1614. condannato già al fuoco per ſentenza della Corte del dì 26. Giugno dell' anno iſteſſo.

Da *Giovanni Lorino*, Geſuita, nel ſuo *Commentario dei Salmi* ſtampato in Lion nel 1617.

Nell'

Nell' anno iſteſſo da *Leonardo Leſſio*, Geſuita, nel ſuo trattato *De Juſtitia & Jure* ſtampato in Anverſa per la quarta edizione.

Da *Franceſco Toleto*, Geſuita, nella ſua *Inſtituzione dei Preti* ſtampata a Parigi nel 1619.

Nel 1626. dal libro di *Antonio Santarel*, Geſuita, punito con Sentenza della Corte de' 13. Marzo dello ſteſſo anno.

Da *Adamo Tanner*, Geſuita, nella ſua Teologia Scolaſtica ſtampata a Ingolſtat nel 1627.

Da *Martin Becano*, Geſuita, ne' ſuoi *Opuſculi Teologici* ſtampati in Parigi nel 1633.

Da un' altra Opera del detto *Martin Becano*, Geſuita, ſtampata in Parigi nel 1634.

Da *Edmondo Pirot*, Geſuita nella ſua *Apologia dei Caſiſti* ſtampata nel 1657.

Da *Antonio Eſcobar*, Geſuita, nella ſua Teologia Morale ſtampata in Lion nel 1659.

Da *Giacoppo Tirino*, Geſuita, nel ſuo

Commentario ſulla Scrittura Santa, ſtampato per ſeconda edizione in Anverſa nel 1668.

Dal 1668. ſino al 1729. dalle edizioni moltiplicate ſino al numero di 50., come lo atteſtano i Geſuiti Autori del Giornale di Trevoux del libro di *Ermanno Buſembaum* Geſuita.

Da *Claudio Lacroix*, Geſuita, e da Colendall Geſuita Commentatori, ed Editori del detto Buſembaum.

Da *Giuſeppe Jouvency*, Geſuita, nel 1710. nella ſua *Iſtoria della ſuddetta Società* condannata per Decreto della Corte de' 24. Marzo 1713.

In Agoſto 1729. dai Geſuiti Autori del Giornale di Trevoux contenenti gli elogj dei detti *Buſembaum*, *e Lacroix*.

Nel 1738. da un'altra edizione del Gretzer, Geſuita, nel libro intitolato *Veſpertilio Hæreticus*.

Infine da *Montauzan* Geſuita da *Colonia*, e da altri Geſuiti ſino all' ultima edizione del libro dei detti Geſuiti *Buſembaum*, *e Lacroix* fatta nel 1757.

Con-

Concluſione del Procurator Generale del Re: Udita la Relazione del Sign. Giuſeppe Maria Terray Conſigliere; tutto conſiderato.

LA CORTE, ſendo aſſembrate tutte le Camere ha ordinato, ed ordina, che i libri intitolati:

Emmanuelis Sa, Doctoris Theologi Societatis Jesu Aphoriſmi Confeſſariorum, Coloniæ 1590.

Martini-Antonii Delrii ex Societate Jeſu Syntagma Tragœdiæ Latinæ, Antuerpiæ 1593.

Eliſabethæ Angliæ Reginæ hæreſim Calvinianam propugnantis ſæviſſimum in Catholicos ſui Regni Edictum, quod in alios quoque Reipublicæ Chriſtianæ Principes contumelias continet indigniſſimas per D. Andream Philopatrum Lugduni 1593.

Concertatio Eccleſiæ Catholicæ in Anglia adverſus Calvino-Papiſtas. Auguſtæ-Trevirorum 1594.

Diſputationes Roberti Bellarmini e Societate Jeſu de controverſiis Chriſtianæ Fidei adverſus hujus temporis hæreticos.

Cui acceſſerunt ejuſdem auctoris Libri tres de Romani Imperii a Græcis ad Francos Romani Pontificis auctoritate, facta translatione. Ingolſtadii 1596.

Ludovici Molinæ Primarii quondam in Eborenſi Accademia Sac. Theologiæ Profeſſoris e Societate Jeſu de Juſtitia & Jure. Moguntiæ 1602.

Alphonſi Salmeronis Toletani, e Societate Jeſu Theologi Commentarii in Evangelicam Hiſtorian & in Acta Apoſtolorum. Tom. IV. Permiſſu Superiorum. Coloniæ Agrippinæ 1602.

Gregorii de Valentia Metimnenſis e Societate Jeſu Sacræ Theologiæ in Accademia Ingolſtadienſi Profeſſoris Commentariorum Theologorum. Ingolſtadii 1603.

Alphonſi Salmeronis Toletani e Societate Jeſu Theologi Commentarii in omnes Epiſtolas B. Pauli & Canonicas; Tom. 13. Permiſſu Superiorum Coloniæ Agrippinæ 1604.

Clari Bonarſcii Amphiteatrum Honoris, in quo Calviniſtarum in Societatem Jeſu criminationes jugulatæ, Palaeopoli Aduaticorum 1606.

In-

Institutionum Moralium, in quibus universæ quæstiones ad conscientiam rectè aut prave factorum pertinentes breviter tractantur. Auctore Joanne Azorio Lorcitano Societatis Jesu Presbitero Theologo; Lugduni 1607.

Tyrannicidium, seu scitum Catholicorum de Tyranni internecione. Auctore Jacobo Kellero Societatis Jesu. Monaebii 1611.

Commentariorum ac Disputationum in Primam Secundæ D. Thomæ. Auctore P. Gabriele Vasquez, Bellomontano Theologo Societatis Jesu. Ingolstadii 1612.

Joannis Lorini Societatis Jesu Commentariorum in Librum Psalmorum. Lugduni 1617.

De Justitia & Jure cæterisque virtutibus Cardinalibus Libri IV. Auctore Leonardo Lessio e Societate Jesu S. Theologiæ in Academia Lovaniensi Professore. Editio IV. auctior & castigatior; Antuerpiæ 1617.

Francisci Toleti Societatis Jesu Instructio Sacerdotum; Lutetiæ Parisiorum juxta exemplar Romæ editum anno 1618. apud Barth. Zannetum 1619.

Adami Tanneri e Societate Jesu S. Theologiæ Doctoris & in Academia Ingolstad. Professoris Theologiæ Scolasticæ; Ingolstadii 1627.

Opuscula Theologica Martini Becani Societatis Jesu, Theologi doctissimi in Accademia Moguntina Professoris ordinarii. Parisiis 1633.

Summa Theologiæ Scholasticæ auctore Martino Becano Societatis Jesu Theologo doctissimo in Accademia Moguntina Professore ordinario; Parisiis 1634.

Apologie pour les Casuistes, contre les calomnies des Jansenistes: Paris 1657.

Liber Theologiæ Moralis viginti quatuor Societatis Jesu Doctoribus reseratus, quem R. P. Antonius de Escobar & Mendoza Vallisoletanus & Societatis Jesu Theologus in examen confessariorum digessit, addidit, illustravit Lugduni 1659.

Jacobi Tirini Antuerpiani e Societate Jesu in S. Scripturam Commentarius: Antuerpiæ 1668.

Hæreticus Vespertilio sub Bononiensis Epistolæ Italo-latinæ velo de perfectione & ex-

& excellentia Jeſuitici ordinis antea delitescens, nunc, quod bene vertat, in lucem extractus per Jacobum Gretſerum Societatis Jeſu Theologum. Gretſeri Operum Tomo XI. Ratisbonæ 1728.

Hermanni Buſembaum Societatis Jeſu Sacræ Theologiæ Licentiati Theologia Moralis, nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claudio Lacroix Societatis Jeſu. Theologiæ in Univerſitate Colonienſi Doctore & Profeſſore publico, editio noviſſima diligenter recognita & emendata ab uno ejuſdem Societatis Jeſu Sacerdote Theologo, Coloniæ 1757.

Saranno lacerati e bruciati nella Corte di Palazzo a piede della gran Scala dell' Eſecutore dell' alta Giuſtizia come ſedizioſi, diſtruggitori di ogni principio della Morale Criſtiana, inſegnanti dottrina micidiale ed abominevole, non ſolo contro la ſicurezza della vita de' Cittadini, ma ancora contro quella delle Perſone ſacre dei Sovrani: ingiungendo a tutti quelli, che ne hanno Eſemplari di portarli alla Cancelleria di Corte perchè ſieno ſoppreſſi; e facendo eſpreſſiſ-

ſima

ſima inibizione e divieto a tutti i Libraj di riſtampare, vendere, o eſitare i detti Libri, o alcuno di quelli : ed a tutti i rivenditori, Diſtributori, o altri di portarli in giro, o diſtribuirli ſotto pena di eſſere inquiſiti ſtraordinariamente, e puniti a norma del rigor delle Leggi : Ordinando che all'inſtanza del Procurator Generale del Re ſarà informato prima il Conſiglier-relatore dai teſtimonj che ſaranno in queſta Città; e dinanzi i Luogotenenti-criminali dei Baillaggi e Seniſcalcati di giuriſdizione, ed altri Giudici dei caſi Reali alle inſtanze degli ſoſtituti del Procurator Generale del Re contra tutti quelli, che avranno contribuito alla compoſizione, approvazione, o ſtampa di alcuno dei detti Libri, e che li riterranno, non meno che tutti i Diſtributori, o Stampatori, e ſpezialmente di quello, che porta il titolo

Hermanni Buſembaum Societatis Jeſu Sacræ Theologiæ Licentiati Theologia Moralis nunc pluribus partibus aucta a R. P. Claudio La-croix, Societatis Jeſu Theologiæ

logiæ in Universitate Colonienſi Doctore & Profeſſore Publico. Editio noviſſima diligenter recognita & emendata ab uno ejuſdem Societatis Jeſu Sacerdote Theologo. Coloniæ 1757.

E per iſtabilire definitivamente ſopra ciò, che riſulta dai detti Libri, e dalla lettura fatta alla Corte nel dì 8. Luglio paſſato ſul propoſito dell' inſegnamento coſtante, nè mai interrotto della detta dottrina nella ſuddetta Società di quei che ſi dicono Geſuiti, come pure della inutilità di tutte le dichiarazioni, diſapprovazioni e ritrattazioni fatte in tal propoſito riſultanti dalle Coſtituzioni di detti Padri, Scolari, ed altri della detta Società, unitamente colla determinazione all' Appellazione come di abuſo oggidì preſentata dal Procurator Generale del Re della Bolla *Regiminis*, e di tutti gli altri Atti ſeguiti ſul propoſito della detta Società, ſalvo il Jus &c.

Frattanto per modo di provviſione ſinchè ſi ſia decretato ſopra la detta Appellazione come di abuſo, e ſopra

gli

gli altri oggetti , che vi vanno uniti, o diverſamente ſia ordinato dalla Corte ſa eſpreſſiſſime inibizioni , e proibizioni a tutti i ſudditi del Re di qualunque ſtato, qualità, e condizione ſi ſieno d' entrare nella detta Società, o ſia a titolo di Probazione o Noviziato , o ſia per demiſſione dei Voti detti ſolenni, o non ſolenni; ed a tutti i Sacerdoti, Scolari , o altri della detta Società di riceverli, aſſiſtere al loro ingreſſo o profeſſione , ſtendere o ſottoſcrivere Atti, e tutto ſotto quelle pene che ſi ſtimeranno opportune.

Fa pure inibizione e divieto ai detti Preti, Scolari, ed altri della detta Società di ricevere ſotto qualſiſia preteſto nelle loro caſe alcun membro di detta Società nato in Paeſe eſtero, come pure di ricevere qualunque membro della detta Società natural Franceſe, che faceſſe in avvenire fuor del Reame i Voti detti ſolenni , o non ſolenni : il tutto ſotto pena di eſſere chiunque controveniſſe inquiſito ſtraordinariamente, e punito come perturbatore del pubblico ripoſo.

Fa

Fa pure inibizione e divieto provvisionalmente ai detti Preti, Scolari ed altri della detta Società di continuare lezioni di qualsisia sorte pubbliche o particolari di Teologia, Filosofia, o Umanità nelle Scuole, Collegj, o Seminarj nella giurisdizione della Corte sotto pena di sequestro delle loro rendite, ed altre pene che si giudicheranno; e questo a cominciare dal primo di Ottobre venturo tanto per le Case della detta Società che sono situate in Parigi, quanto per le altre che sono nella Città di giurisdizione della Corte, ove si trovino altre Scuole o Collegj oltre quelli della detta Società; e dal primo di Aprile prossimo solamente per quelle, che sono situate nelle Città di giurisdizione della Corte ove non vi fossero altre Scuole o Collegj che quelli della detta Società, o nelle quali quelli della detta Società si trovassero occupar qualche posto delle Facoltà delle Arti, o di Teologia nell' Università che vi fosse stabilita. Tuttavia nel caso in cui i detti Sacerdoti, Scolari, o altri della

detta

detta Società pretendeſſero aver ottenuto qualche Lettera patente giuſtificata colle debite forme alla Corte ad effetto di eſercitar dette funzioni alla ſcolareſca, permette ai detti Preti, Scolari ed altri della detta Società di preſentarle alla Corte, quando ſieno tutte le Camere aſſembrate, nell'intervallo della dilazione qua ſopra preſcritta, perchè ſia dalla Corte ſull'eſame di quello, e ſulle Concluſioni del Procurator Generale del Re ordinato ciò che ſarà giuſto. Fa eſpreſſiſſima proibizione e divieto a tutti i ſudditi del Re di frequentare, dopo che la ſuddetta dilazione ſarà ſpirata, le Scuole, Penſioni, Seminarj, Noviziati e Miſſioni dei ſuddetti, che ſi dicono Geſuiti. Ingiunge a tutti gli Studenti, Penſionarj, Seminariſti, e Novizj di vuotare i Collegj, Penſioni, Seminarj, e Noviziati della detta Società nel termine della dilazione ſopra ſtabilita, ed a tutti i Padri, Madri, Tutori, Curatori o altri che hanno l'incarico dell'educazione di detti Studenti di ritirarli, o farli ritirare, e di concorre-

correre ciaſcheduno a norma della ſua inſpezione all'eſecuzione del preſente Decreto, come buoni e fedeli ſudditi del Re, e zelanti per la ſua conſervazione. Proibiſce pure a loro d' inviare i ſuddetti Studenti in altri Collegj o Scuole della detta Società tenute fuori della Giuriſdizione della Corte, o fuori del Regno: il tutto in pena contro quei che contraveniſſero, di eſſere riputati fautori della detta dottrina empia, ſacrilega, omicida, ed inſidiatrice dell'autorità e ſicurezza della perſona del Re, e come tali proceſſati ſecondo il rigor delle Leggi. E per quel che s'appartiene a' detti Studenti, dichiara tutti quelli, che continueranno dopo ſpirato il ſuddetto termine a frequentar le dette Scuole, Penſioni, Collegj, Seminarj, Noviziati ed inſtruzioni dei detti, che ſi dicono Geſuiti, in qualunque luogo, che ciò poſſa eſſere, incapaci di prendere o ricevere alcun grado nelle Univerſità, ed incapaci di ogni carica Civile e Municipale, Uffizio o Funzione pubblica; riſervandoſi la detta Corte di deliberare

nel

nel Venerdì sarà li 8. Gennaro prossimo sopra le precauzioni, che giudicherà dover prendere sul proposito di quei che contravverranno, se mai ve ne fossero.

E desiderando la detta Corte provvedere sufficientemente alla educazione della sua Gioventù, ordina, che nei tre mesi prefissi per perentoria dilazione a cominciare dal giorno della pubblicazione del presente Decreto tutti i Prefetti e Scabbini delle Città di sua giurisdizione, ove non vi fossero altre Scuole, o Collegj, che quelli della detta Società, o nei quali quei della detta Società occupassero le catedre delle Arti, o di Teologia nelle Università, come pure gli Uffiziali dei Baillaggi e Senescalcati uniti colle dette Università sieno obbligati d' inviare al Procurator Generale del Re, ciascheduno separatamente memorie contenenti ciò, che stimeranno convenirsi in tal proposito, perchè ciò fatto possa essere dalla Corte con tutte le Camere unite ordinato dopo udite le Conclusioni del Procurator Generale

del

del Re nel detto giorno Venerdì 8. Gennaro proſſimo ciò, che ſtimerà opportuno.

Fa d'adeſſo, e per modo di provviſione eſpreſſiſſime inibizioni e divieti a tutti i ſudditi del Re di qualunque ſtato, qualità e condizione ſi ſieno di aggregarſi, o prender la figliolanza di detta Società, o ſia per mezzo di un voto di ubbidienza al Generale di quella, o altramente: come pure a tutti i Preti, Scolari, o altri della detta Società di fare o ricevere le dette figliolanze, o aggregazioni, ſotto pena di eſſere proceſſato per le vie ſtraordinarie, e punito ſecondo l'eſigenza del caſo.

Così pure proibiſce e vieta la detta Corte a tutti i ſudditi del Re di qualunque ſtato, qualità, o condizione ſi ſieno ſotto le pene, che ſtimerà, di aſſembrarſi coi detti Preti, Scolari, o altri della detta Società nelle loro Caſe, o altrove, ſotto preteſto di Congregazioni, Aſſociazioni, Fraternità, Conferenze, o altri eſercizj particolari.

Proibiſce ai detti Preti, Scolari ed altri

altri della detta Società d'intraprendere di ſottrarſi direttamente o indirettamente, o ſotto qualſiſia preteſto poſſibile alla intera inſpezione, ſopraintendenza, e giuriſdizione degli Ordinarj.

Ordina, che il preſente Decreto ſia intimato ſenza dilazione alle Caſe della detta Società, che ſono nella Città di Parigi, e tra un Meſe al più a tutte le altre Caſe occupate nella giuriſdizione della Corte da quelli di detta Società; ed ingiunge loro di conformarviſi ſotto le pene intimate.

Ordina che una copia autentica di queſto Decreto, come di quello formato oggidì pure dalla Corte ſopra l' Appellazione come di abuſo preſentata dal Procurator Generale del Re dalla Bolla *Regimini*, ed altri Atti concernenti la detta Società, ſaranno inviate a tutti i Baillaggi e Seniſcalcati della Giuriſdizione, perchè ſieno lette, pubblicate e regiſtrate. Ingiunge agli Soſtituti del Procurator Generale del Re di darvi mano, e di render conto alla Corte ogni meſe: ed ingiugne ancora agli Uffiziali

di